



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

ORDINANZA N. 33 DEL 20 MAR. 1997

Iscrizione nel Registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione
- Norma transitoria

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

Vista l'Ordinanza n. 56 del 18 giugno 1987 della Capitaneria di Porto di Venezia, che regola l'esercizio di attività in ambito portuale prevedendo l'obbligo di iscrizione delle Ditte interessate in apposito Registro ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;

Viste le Ordinanze n. 13 e n. 68 della Capitaneria di Porto di Venezia, rispettivamente in data 21 febbraio 1991 e 12 agosto 1993, che apportano modifiche ed integrazioni al testo dell'Ordinanza n. 56/87 sopra citata;

Visto l'art. 8, comma 3, lettera h, della citata Legge 84/94, che assegna ora fra l'altro al Presidente dell'Autorità Portuale l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione;

Ravvisata la necessità, nell'interesse dell'utenza e dietro esplicita richiesta di questa Autorità Portuale, nelle more dell'istituzione da parte della scrivente Autorità degli uffici e dell'individuazione del personale cui assegnare l'espletamento di tali nuovi compiti, di addivenire con la Capitaneria di Porto di Venezia alla formulazione di una norma transitoria che consenta la normale prosecuzione delle attività dei vari soggetti interessati ad operare nel porto di Venezia;

Visti gli esiti degli accordi raggiunti in merito tra le due Amministrazioni succitate;

Con riserva di sentire in merito, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera f, della citata Legge 84/94, il Comitato Portuale;

In virtù dei poteri conferitiGli:

Publicata all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 20.03.97 al 6.04.97
Venezia, 6.04.1997

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

pag. 2

ORDINA

Articolo 1

L'Ordinanza n. 56 del 18 giugno 1987 della Capitaneria di Porto di Venezia, così come modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 13 del 21 febbraio 1991 e n. 68 del 12 agosto 1993, viene recepita ed adottata in via provvisoria dalla scrivente Autorità Portuale.

Articolo 2

Le istanze intese all'iscrizione (od al rinnovo della stessa) nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, per l'esercizio di attività nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia - costituito dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi tra la bocca di Malamocco e la bocca di Lido, inclusi i canali di grande navigazione - dalla data odierna e sino al 30 giugno 1997 dovranno essere indirizzate all'Autorità Portuale di Venezia per il tramite della Capitaneria di Porto di Venezia, che ne curerà l'iter istruttorio secondo le modalità indicate nelle Ordinanze di cui al precedente art. 1, onde consentire a questa Autorità Portuale l'emanazione del provvedimento finale.

Articolo 3

Nel frattempo la scrivente Autorità Portuale provvederà alla predisposizione ed alla emanazione di apposita nuova Ordinanza che, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a della Legge 84/94, regolerà compiutamente la materia di cui trattasi.

Venezia, 20 MAR. 1997

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

ORDINANZA ABROGATA
CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. 76 DEL 14.06.1999